

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4590

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 2011 (v. stampato Senato n. 2741)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(LA RUSSA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(MATTEOLI)

Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 4 agosto 2011*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli atti stessi.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ambasciata di Svizzera in Italia

00409

di B. M. ec.

461.93

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano nonché all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche della Convenzione:

L'art. 4 cpv. 3 è modificato come segue:

3 Per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti i natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 devono essere muniti dei documenti di bordo e contrassegni secondo i relativi articoli del Regolamento, fatte salve le eccezioni in esso previste.

L'art. 5 cpv. 2 è modificato come segue:

2 Per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente con natanti di potenza superiore a 30 kW il permesso di condurre è richiesto in ogni caso. Le persone residenti in Stati terzi devono soddisfare i requisiti fissati dal relativo articolo del Regolamento.

L'Ambasciata si pregia notificare che l'Assemblea federale della Confederazione svizzera ha approvato le suddette modifiche della Convenzione. L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica della Convenzione. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.


L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per i Paesi dell'Europa
Ufficio I
Piazzale della Farnesina 1
Roma

MAE-S.	DGEU-60-A
28 LUG. 2010	
Prot.	258453




 Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederazione Svizzera
 Confederaziun Svizra

Ambasciata di Svizzera in Italia

00465

Per copia conforme
 Unità per il Contenzioso
 Diplomatico e dei Trattati
 Segreteria

di Balbo


461.93

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e, con riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano e al Regolamento Internazionale, ha l'onore di trasmettere in allegato le Noti Verbali di notifica per gli accordi, mediante Scambi di note, recanti parziale modifica della Convenzione stessa e del Regolamento internazionale.

Trattandosi di due strumenti giuridici distinti, pur facenti parte dello stesso corpus, è opportuno procedere con Scambi di note distinti. Al fine tuttavia di permettere un'entrata in vigore congiunta tanto della Convenzione che del Regolamento sarebbe auspicabile che le relative Note Verbali di risposta rechino entrambe la stessa data.

L'Ambasciata si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010



Allegati: menzionati

MAE	GEU-60-A
28 LUG. 2010	
Prot.	258148

P-CHE-12

Ministero degli Affari Esteri
 Direzione Generale per i Paesi dell'Europa
 Ufficio I
 Piazzale della Farnesina 1
 Roma



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ambasciata di Svizzera in Italia

00410

461.93

MAE-Serie-DGEU-80-A
28 LUG. 2010
Prot. 258156

A. Barpolani e.
P-CHB-12)

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano nonché all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, del 5 dicembre 2008 e del 15 gennaio 2009, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche del Regolamento internazionale:

Revisione parziale del Regolamento

Art. 1 lett. v (nuovo)

Nel presente regolamento:

- v. il termine «*moto d'acqua*» indica un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo.

Art. 51 Comportamento per limitare il moto ondoso

1 I natanti devono regolare la loro velocità per evitare la formazione di onde o di risucchi che possono provocare danni a natanti in stazionamento o in movimento oppure ad impianti. In particolare, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei battelli in servizio pubblico regolare di linea, i natanti devono tempestivamente rallentare senza però perdere la velocità necessaria a governare con sicurezza:

- a. davanti agli accessi ai porti;
- b. in vicinanza di natanti ormeggiati a riva o di impianti di approdo, oppure di natanti che stanno caricando o scaricando;
- c. vicino ai natanti stazionanti in luoghi autorizzati;
- d. nelle vicinanze dei campi di vegetazione acquatica.

2 Nei confronti dei natanti che usano la segnaletica prevista dall'articolo 30 gli altri natanti devono ridurre la loro velocità, come prescritto dal capoverso 1. Devono inoltre scostarsi il più possibile dagli stessi.

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per i Paesi dell'Europa
Ufficio I
Piazzale della Farnesina 1
R o m a

Art. 55a Moto d'acqua e mezzi assimilabili (nuovo)

- 1 L'utilizzo di moto d'acqua e mezzi assimilabili, qualunque sia il sistema propulsivo, è vietato nelle acque svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.
- 2 Deroghe possono eccezionalmente essere concesse per manifestazioni nautiche preventivamente autorizzate dalle autorità competenti e per zone lacuali entro un perimetro limitato e definito.
- 3 Le autorizzazioni non possono essere rilasciate che per gli orari diurni, in condizioni di buona visibilità ed a condizione che l'evento, per modalità di svolgimento, non arrechi turbativa all'utilizzo del lago, alla pratica della navigazione, all'esercizio della pesca e non rechi pregiudizio all'ambiente.
- 4 Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno essere coperti da idonea assicurazione.
- 5 Per le acque territoriali italiane la competenza spetta alle autorità locali che regolano la materia nel quadro delle normative nazionali e internazionali.

Art. 72 Riconoscimento dei documenti

- 1 Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti è autorizzato a condurre:
 - a. un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti della propria abilitazione nazionale oppure di un certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto;
 - b. un natante proveniente da Stati diversi da quelli contraenti, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.
- 2 Il certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto deve essere compilato conformemente ai modelli annessi alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite come riprodotto nell'allegato n. 4.

Per quanto riguarda le modifiche convenute per l'allegato 4 del Regolamento internazionale, le stesse sono riprodotte all'allegato alla presente nota verbale.

L'Ambasciata si prega notificare che il Consiglio federale svizzero ha approvato le suddette modifiche del Regolamento internazionale e del suo allegato 4. L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica del Regolamento internazionale. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione. *MA*

Roma, 23 luglio 2010

Allegato: allegato 4 al Regolamento internazionale



Allegato alla Nota Verbale

Allegato 4
(art. 72)

Permesso di condurre internazionale

Documenti internazionali

I certificati ai sensi dei modelli 1 e 2 del presente allegato misurano 105 × 75 mm. Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810. Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA 2.

Modello 1, pagine 1 e 4

<p>Condizioni:</p>	<p>Stato</p> <p>Stemma dello Stato</p> <p>INTERNATIONAL CERTIFICATE</p> <p>FOR OPERATORS</p> <p>OF PLEASURE CRAFT</p> <p>in conformity with resolution No. 40 of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe</p> <p>CERTIFICATO INTERNAZIONALE</p> <p>PER CONDUTTORI</p> <p>DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO</p> <p>conformemente alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite</p>
--------------------	---

Modello 1, pagine 2 e 3

<p>Firma del titolare:</p> <p>(Valido solo se firmato dal titolare del certificato)</p> <p>Nome:</p> <p>Luogo e data di nascita:</p> <p>Nazionalità:</p> <p>Indirizzo:</p>	<p>Certificato n.</p> <p>Valido per</p> <p>Vie navigabili*) Acque costiere*)</p> <p>Imbarcazione da diporto a motore/a vela che non supera i seguenti limiti</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="815 965 938 1010"> <p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p> </td> <td data-bbox="938 965 1062 1010"> <p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p> </td> </tr> </table> <p>Data del rilascio</p> <p>Valido fino al</p> <p>Rilasciato da:</p> <p>Autorizzato da:</p> <p>*) cancellare ciò che non fa al caso</p>	<p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p>	<p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p>
<p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p>	<p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p>		

Modello 2, recto

**CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI
DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO**

Stato	Stemma dello Stato
1.	
2.	
3.	
4.	
7.	
8.	
9.	
10. I C M S	6.
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	5.

Modello 2, verso

- INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT**
(Resolution No. 40 of the UNECE Working Party on Inland Water Transport)
- CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO**
(Risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro CEE/ONU per il trasporto su vie navigabili)
1. Nome del titolare
 2. Altri nomi del titolare
 3. Luogo e data di nascita
 4. Data del rilascio
 5. Numero del certificato
 6. Fotografia del titolare
 7. Firma del titolare
 8. Indirizzo del titolare
 9. Nazionalità del titolare
 10. Valevole per I (vie navigabili interne), C (acque costiere), M (imbarcazioni a motore) e S (imbarcazioni a vela)
 11. Imbarcazione che non supera i seguenti limiti (lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza)
 12. Valevole fino al
 13. Rilasciato da
 14. Autorizzato da
 15. Obblighi



060/313393

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 00409 del 23 luglio 2010, il cui testo è il seguente:

" L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano nonché all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche della Convenzione:

L'art. 4 cpv. 3 è modificato come segue:

3 Per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti i natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 devono essere muniti dei documenti di bordo e contrassegni secondo i relativi articoli del Regolamento, fatte salve le eccezioni in esso previste.

L'art. 6 cpv. 2 è modificato come segue:

2 Per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente con natanti di potenza superiore a 30 kW il permesso di condurre è richiesto in ogni caso. Le persone residenti in Stati terzi devono soddisfare i requisiti fissati dal relativo articolo del Regolamento.

Ambasciata della Confederazione Svizzera
Via Barnaba Oriani, 61
00197 Roma

L'Ambasciata si prega notificare che l'Assemblea federale della Confederazione svizzera ha approvato le suddette modifiche della Convenzione. L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica della Convenzione. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010"

In risposta, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l'onore di comunicare che il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede e conviene che la Nota dell'Ambasciata di Svizzera e la presente Nota di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Confederazione Svizzera recante modifica della Convenzione. Detto Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 24.09.2010





Ministero degli Affari Esteri

060/313388

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 00410 del 23 luglio 2010, il cui testo è il seguente:

" L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano nonché all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, del 5 dicembre 2008 e del 15 gennaio 2009, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche del Regolamento internazionale:

Revisione parziale del Regolamento*Art. 1 lett. v (nuovo)*

Nel presente regolamento:

- v. il termine «*moto d'acqua*» indica un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo.

Ambasciata della Confederazione Svizzera
Via Barnaba Oriani, 61
00197 Roma

Art. 51 Comportamento per limitare il moto ondoso

1 I natanti devono regolare la loro velocità per evitare la formazione di onde o di risucchi che possono provocare danni a natanti in stazionamento o in movimento oppure ad impianti. In particolare, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei battelli in servizio pubblico regolare di linea, i natanti devono tempestivamente rallentare senza però perdere la velocità necessaria a governare con sicurezza:

- a. davanti agli accessi ai porti;
- b. in vicinanza di natanti ormeggiati a riva o di impianti di approdo, oppure di natanti che stanno caricando o scaricando;
- c. vicino ai natanti stazionanti in luoghi autorizzati;
- d. nelle vicinanze dei campi di vegetazione acquatica.

2 Nei confronti dei natanti che usano la segnaletica prevista dall'articolo 30 gli altri natanti devono ridurre la loro velocità, come prescritto dal capoverso 1. Devono inoltre scostarsi il più possibile dagli stessi.

Art. 55a Moto d'acqua e mezzi assimilabili (*nuovo*)

1 L'utilizzo di moto d'acqua e mezzi assimilabili, qualunque sia il sistema propulsivo, è vietato nelle acque svizzere dei Laghi Maggiore e di Lugano.

2 Deroghe possono eccezionalmente essere concesse per manifestazioni nautiche preventivamente autorizzate dalle autorità competenti e per zone lacuali entro un perimetro limitato e definito.

3 Le autorizzazioni non possono essere rilasciate che per gli orari diurni, in condizioni di buona visibilità ed a condizione che l'evento, per modalità di svolgimento, non arrechi turbativa all'utilizzo del lago, alla pratica della navigazione, all'esercizio della pesca e non rechi pregiudizio all'ambiente.

4 Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno essere coperti da idonea assicurazione.

5 Per le acque territoriali italiane la competenza spetta alle autorità locali che regolano la materia nel quadro delle normative nazionali e internazionali.

Art. 72 Riconoscimento dei documenti

1 Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti è autorizzato a condurre:

- a. un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti della propria abilitazione nazionale oppure di un certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto;

- b. un natante proveniente da Stati diversi da quelli contraenti, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

2 Il certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto deve essere compilato conformemente ai modelli annessi alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite come riprodotto nell'allegato n. 4.

Per quanto riguarda le modifiche convenute per l'allegato 4 del Regolamento internazionale, le stesse sono riprodotte all'allegato alla presente nota verbale.

L'Ambasciata si prega notificare che il Consiglio federale svizzero ha approvato le suddette modifiche del Regolamento internazionale e del suo allegato 4. L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica del Regolamento internazionale. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010

Allegato: allegato 4 al Regolamento internazionale"

In risposta, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l'onore di comunicare che il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede e conviene che la Nota dell'Ambasciata di Svizzera e la presente Nota di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Confederazione Svizzera recante modifica del Regolamento internazionale. Detto Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 24 09 2010



Allegato alla Nota Verbale

Allegato 4
(art. 72)

Permesso di condurre internazionale

Documenti internazionali

I certificati ai sensi dei modelli 1 e 2 del presente allegato misurano 105 × 75 mm. Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810. Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA 2.

Modello 1, pagine 1 e 4

<p>Condizioni:</p>	<p>Stato</p> <p>Stemma dello Stato</p> <p>INTERNATIONAL CERTIFICATE</p> <p>FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT</p> <p>in conformity with resolution No. 40 of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe</p> <p>CERTIFICATO INTERNAZIONALE</p> <p>PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO</p> <p>conformemente alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite</p>
--------------------	---

Modello 1, pagine 2 e 3

<p>Firma del titolare: (Valido solo se firmato dal titolare del certificato)</p> <p>Nome:</p> <p>Luogo e data di nascita:</p> <p>Nazionalità:</p> <p>Indirizzo:</p>	<p>Certificato n.</p> <p>Valido per</p> <p>Vie navigabili*) Acque costiere*)</p> <p>Imbarcazione da diporto a motore/a vela che non supera i seguenti limiti</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 50%;"> <p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p> </td> <td style="border: none; width: 50%;"> <p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p> </td> </tr> </table> <p>Data del rilascio</p> <p>Valido fino al</p> <p>Rilasciato da:</p> <p>Autorizzato da:</p> <p>*) cancellare ciò che non fa al caso</p>	<p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p>	<p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p>
<p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p>	<p>Lunghezza, peso del motore a pieno carico, potenza*)</p>		

Modello 2, recto

CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	
Stato	Stemma dello Stato
1.	
2.	
3.	
4.	
7.	
8.	
9.	
10. I C M S	6.
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	5.

Modello 2, verso

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT (Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport)
CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO (Risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro CEE/ONU per il trasporto su vie navigabili)
1. Nome del titolare
2. Altri nomi del titolare
3. Luogo e data di nascita
4. Data del rilascio
5. Numero del certificato
6. Fotografia del titolare
7. Firma del titolare
8. Indirizzo del titolare
9. Nazionalità del titolare
10. Valevole per I (vie navigabili interne), C (acque costiere), M (imbarcazioni a motore) e S (imbarcazioni a vela)
11. Imbarcazione che non supera i seguenti limiti (lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza)
12. Valevole fino al
13. Rilasciato da
14. Autorizzato da
15. Obblighi

€ 2,00



16PDL0051630